



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Prot. n. 18 del 15.03.2023

Al Presidente del Consiglio Regionale
On. Gennaro Oliviero

Alla Direzione Generale Attività Legislativa

Si trasmette, per il seguito di competenza, l'interrogazione a risposta scritta, resa ai sensi dell'art. 124 del vigente regolamento interno del Consiglio Regionale, dal Consigliere Regionale Severino Nappi e concernente "DGR n. 311/2021 e DGR n. 525/2021 - Costituzione Fondo Regionale per la Crescita. Art. 10 Bando Sviluppo Campania - Divieto di cumulo benefici".

Il Consigliere Regionale
Prof. Avv. Severino Nappi



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA SALVINI CAMPANIA**

Attività Ispettiva
Reg. gen. n. 617/1/XI Legislatura

Al Presidente della Giunta Regionale
On. Vincenzo De Luca

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta ai sensi dell'art 124 del regolamento interno del Consiglio Regionale concernente "DGR n. 311/2021 e DGR n. 525/2021 - Costituzione Fondo Regionale per la Crescita. Art. 10 Bando Sviluppo Campania - Divieto di cumulo benefici".

Premesso che

la Giunta regionale con deliberazione n. 311 del 14.07.2021, integrata dalla deliberazione n. 525 del 23.11.2021 disponeva la costituzione del Fondo Regionale per la Crescita – FRC a valere sull'Azione 3.1.1 – "Aiuti per gli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" dell'Asse III POR Campania FESR 2014-2020, con una dotazione finanziaria pari ad euro 196.500.000,00 con possibilità di incremento della stessa in caso di disponibilità di ulteriori risorse;

il fondo costituisce uno strumento finanziario finalizzato al sostegno degli investimenti per la competitività, l'innovazione tecnologica dei processi e per la sostenibilità sociale ed ambientale, rivolto a piccole e medie imprese e liberi professionisti;

con DDR n. 460 del 02.12.2021 veniva individuato, quale soggetto attuatore del suddetto Fondo, la società regionale Sviluppo Campania che provvedeva a predisporre, secondo le direttive ricevute dalla Giunta regionale, il relativo bando, pubblicato sul BURC n. 118 del 27.12.2021 con possibilità di presentazione della domanda di agevolazione nell'arco temporale che va dal 10.02.2022 al 14.03.2022;

tale bando, al punto 10, tra l'altro, prevede che "Le agevolazioni non sono comunque cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le medesime spese ammissibili, incluse le agevolazioni concesse sulla base del Regolamento de minimis";

Considerato che

Sviluppo Campania, anche a seguito di espresse richieste formulate dagli interessati, ha ribadito che tale divieto – in esecuzione degli indirizzi forniti dall'Ente controllante – ricomprenderebbe anche la possibilità di cumulo col credito di imposta per investimenti 4.0;



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA SALVINI CAMPANIA**

la circolare del Ministero dell'Economia e Finanza n. 31 del 31.12.2021, ai fini che qui vengono in evidenza, ha operato una distinzione tra il doppio finanziamento per un medesimo intervento e cumulo tra differenti fonti finanziarie di sostegno, chiarendo la piena legittimità del secondo, con l'unica limitazione del divieto di un beneficio che copra il medesimo costo;

tale intervento, peraltro, ribadisce e fa proprie le puntuali indicazioni fornite in materia direttamente dalle fonti normative comunitarie e in particolare dall'art. 9 del Regolamento UE 2021/241, secondo il quale "Il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e resilienza si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione" e dal Regolamento UE 1303/2013 che consente di combinare varie tipologie di agevolazioni, fermo il solo limite del divieto del doppio finanziamento;

Osservato che

la cennata Circolare Ministeriale ha espressamente precisato che tale principio trova diretta applicazione anche per la misura PNRR Transizione 4.0, la quale concede un credito di imposta in favore delle imprese che investono in tecnologie 4.0 e in ricerca e sviluppo. In particolare, la disposizione in questione, con diretto riferimento all'ipotesi che l'investimento risulti in parte finanziato con il ricorso anche ad altre misure pubbliche – ribadisce l'ammissibilità di tale cumulo con il credito di imposta fino alla concorrenza del 100% del costo dell'investimento, con riferimento alla parte di costo dell'investimento non finanziata con le altre provvidenze pubbliche;

Rilevato che

il divieto di cumulo posto in termini generali e assoluti da Sviluppo Campania, si pone in contrasto con le specifiche e puntuali indicazioni fornite dalla normativa nazionale ed europea anche in chiave direttamente esplicativa dei criteri di applicazione e cumulo dei meccanismi di agevolazione;

Osservato, altresì, che

l'effetto di tale disposizione restrittiva non soltanto comporta una pesante limitazione diretta per i partecipanti al Bando pubblicato da Sviluppo Campania, ma pone le imprese e i professionisti campani in una condizione peggiore rispetto a quelle operanti sul restante territorio nazionale che in presenza di agevolazioni offerte dallo Stato e dalle Regioni, possono fruire di maggiori benefici per l'assenza di tale impropria limitazione;

Ritenuto che

tale limitazione, oltre ad essere contraria agli interessi pubblici allo sviluppo del tessuto imprenditoriale e professionale campano, può esporre altresì la partecipata regionale e l'Ente anche al rischio di molteplici contenziosi, con conseguente pregiudizio per le casse pubbliche in caso di riconoscimento della fondatezza delle relative azioni;



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA SALVINI CAMPANIA**

Tutto ciò premesso

il sottoscritto Consigliere Regionale interroga il Presidente della Giunta Regionale per conoscere se intende fornire un indirizzo a Sviluppo Campania conforme e coerente con la normativa europea e nazionale, disponendo espressamente l'adozione degli opportuni chiarimenti interpretativi della portata delle limitazioni contenute nell'art. 10 del Bando "Fondo Regionale per la Crescita2 utili a consentire ai partecipanti la piena fruizione dei benefici, ai fini del c.d. "de minimis" e della cumulabilità, di tutte le agevolazioni pubbliche, ivi compreso il credito di imposta 4.0, con l'unica limitazione che il cumulo delle diverse forme di beneficio non superi il 100% del costo di investimento.

Prof. Avv. Severino Nappi